

AL SIG.
SINDACO
COMUNE DI
CASTELTERMINI

AL SIG.
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
COMUNALE
S E D E



Oggetto: Proposta di deliberazione Consiglio Comunale.

Il sottoscritto GENUARDI Carmelo, consigliere comunale di Codesto comune, avendo preso in esame la deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 16 maggio 2006, avente ad oggetto " *Reperimento aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche* " dopo un attento esame della stessa, ritiene utile ed opportuno proporre la modifica al fine di adeguare l'atto alla evoluzione dei tempi, alle nuove esigenze commerciali dei consumatori e degli stessi esercenti.

Considerato che nella deliberazione sopra esposta sono state individuate n° 10 aree per una ampiezza complessiva presumibile di mq. 283, e che per tali aree si fa riferimento ad automezzi, baracche ecc. strutture non più consone ed idonee alle esigenze della nostra comunità.

Alla luce di quanto sopra esposto e in virtù di quanto inserito nella relazione allegata alla presente, si chiede che vengano modificate sia l'individuazione del settore merceologico all'interno dell'area, lasciando liberi gli operatori economici di produrre istanza di autorizzazione per qualsiasi attività merceologica ed economica prevista dalle norme che regolano la materia, che per qualsiasi struttura, (automezzo, chiosco o altro) modificando la dizione delle strutture indicate nella programmazione a suo tempo individuata dal Consiglio Comunale del tempo, trasformando le odiose e orribili "*baracche*" con strutture più idonee dal punto di vista estetico, (automezzo, chiosco o altro) impegnando in tal senso, anche gli assegnatari dell'area a renderli più gradevoli e più consoni all'ambiente che li circonda, maniera da potere curare con maggiore decoro le aree del nostro paese interessate dalla presente.

In considerazione di quanto indicato sopra e in applicazione dell'art 25 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, si chiede l'istruttoria della presente e il suo invio in Consiglio Comunale per l'adozione dell'atto di modifica.

Si allega alla presente relazione illustrativa come previsto dal regolamento firmata dallo scrivente.

Casteltermini, lì 23/01/2015

Il Consigliere Comunale
Dott. Carmelo Genardi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carmelo Genardi".

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA ALLA MODIFICA DELLA DELIBERA
DI CONSIGLIO Comunale n° 43 del 16 maggio 2006.**

Il consiglio comunale nella seduta del 16 maggio 2006, a seguito di numerose commissioni consiliari che si sono succedute dalla n° 1 tenutasi il 2 febbraio 2006, fino ad arrivare alla n° 6 del 12 maggio 2006 ha preso in esame la possibilità di dare attuazione al dettato previsto dalla Legge Regionale n° 18 del 1 marzo 1995, integrata e modificata dalla Legge Regionale 8 gennaio 2006 n° 2, nonché della Legge Regionale n° 28 del 22 dicembre 1999, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano la materia relativa al commercio su aree pubbliche della Regione Siciliana.

Per esercizio del commercio su aree pubbliche in Sicilia, si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte.

Per «aree pubbliche» si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Per «posteggio» si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero come definito all'art. 1 co.2 lett. a L.R. 18/95, nel seguito definito "commercio di tipologia A");

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (mercato settimanale come definito all'art. 1 co.2 lett. b L.R. 18/95, nel seguito definito "commercio di tipologia B");


c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante (commercio ambulante come definito all'art. 1 co.2 lett. c L.R. 18/95, nel seguito definito "commercio di tipologia C").

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede di predisporre una modifica della deliberazione di Consiglio Comunale n° 43/2006, senza nessuna indicazione merceologica nell'ambito delle aree individuate a suo tempo dal Consiglio Comunale, nonché la modifica del settore merceologico all'interno dell'area, lasciando liberi gli operatori economici di produrre istanza di autorizzazione per qualsiasi attività merceologica, nonché la possibilità di individuare autonomamente il tipo di struttura da autorizzare previa autorizzazione da parte dell'ente Comune (automezzo, chiosco, altro) lasciando libero l'imprenditore di scegliere e individuare la struttura più idonea per l'attività che andrà a iniziare nel rispetto dei luoghi in cui si intende operare.

Considerato che la regolamentazione della materia rientra nelle competenze specifiche del consiglio comunale, si chiede un autorevole intervento dello stesso per apportare le modifiche su esposte.

Casteltermini, lì 16/01/2015

Il Consigliere Comunale
Dott. Carmelo Genuardi





COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Pec. comunedicasteltermini@pec.it

**OGGETTO: Modifica alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 43 del 16 maggio 2006
avente ad oggetto: "Reperimento aree da destinare all'esercizio del commercio su aree
pubbliche"**

RELAZIONE TECNICA ESPLICATIVA, n inerente proposta presentata con nota prot. n° 1286 del
26.01.2015. - Redatta dal Responsabile Settore Attività Produttive - Rag. Vincenzo Lo Iacono - .

Firma 

PREMESSO che la Delibera di Consiglio Comunale N° 43 del 16 maggio 2006, avente ad oggetto
"Reperimento aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche", ha stabilito i settori
merceologici e indicato le strutture mobili da allocare nelle zone individuate per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche di tipo "A";

CHE, con nota Prot. N° 1286 del 26 gennaio c.a., il Consigliere Comunale Dott. Carmelo Genuardi chiede,
per motivi di adeguamento alle esigenze commerciali di consumatori ed esercenti, la modifica della Delibera
di C.C. di cui in parola, nelle parti in cui individua il settore merceologico all'interno delle aree interessate,
prospettando, altresì, la possibilità di lasciare liberi gli assegnatari di scegliere liberamente la struttura mobile
da adibire all'attività commerciale, previa autorizzazione da parte dell'Ente, nel rispetto di leggi regolamenti
e luoghi in cui si andrà ad operare;

VISTA la direttiva del Signor Sindaco Prot. N° 1505 del 28 gennaio c.a.; e le successive note del Segretario
Comunale e considerato il succedersi nelle more di diversi Responsabili di P.O.

RITENUTO possibile modificare la Delibera di Consiglio Comunale N° 43 del 16 maggio 2006, con:

- 1) l'omissione dell'indicazione del settore merceologico all'interno delle aree individuate per
l'esercizio del commercio su area pubblica, tipologia "A",
- 2) la possibilità per gli assegnatari di scegliere liberamente la struttura mobile da adibire all'attività
commerciale,
previa autorizzazione, da parte dell'Ente, nel rispetto di leggi regolamenti e luoghi in cui si andrà ad
operare;
- 3) il mantenimento delle autorizzazioni regolarmente rilasciate ad oggi in corso;

I sottoscritti Responsabili di P.O. fermo restando l'ampiezza complessiva dei posteggi, pari a mq. 283, e le
aree a ciò destinate, con la delibera di C.C. sopra citata, concordano quanto segue:

Nei'elencazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su area pubblica, tipologia "A", **"Reperimento aree pubbliche"**, andranno apportate le modifiche: con eliminazione delle indicazioni inerenti il settore merceologico e tipo di struttura, pertanto si propone di approvare per come segue:

- 1) C/da Curma: (posteggio ad oggi occupato da un chiosco mobile per la somministrazione di alimenti e bevande con regolare autorizzazione amministrativa);
- 2) P/ta Manzoni (spazio retrostante cappelletta Madonna delle Grazie): posteggio ad oggi occupato da baracca, settore alimentare;
- 3) P/ta Madonna del Rosario spazio attiguo insegna pubblicitaria;
- 4) Via Di Vittorio slargo a valle Istituto Professionale;
- 5) Via Aldo Moro slargo angolo Via San Paolino – "posteggio ad oggi occupato con baracca settore alimentare con regolare autorizzazione amministrativa;
- 6) Via Mangione angolo Via Matteotti (altezza ex abbeveratoio) - posteggio occupato da baracca, settore alimentare con regolare autorizzazione amministrativa;
- 7) Via Matteotti slargo campo sportivo;
- 8) Piazza De Gasperi area attigua edificio civ. I;
- 9) Tratto iniziale viale accesso scuola elementare De Cosmi: posteggio ad oggi occupato da un automezzo per la somministrazione di alimenti e bevande con regolare autorizzazione amministrativa;
- 10) Reperimento area privata, porzione di area attigua supermercato ex Mar (oggi - Carefour).

Per quanto sopra espresso, lo scrivente Responsabile del Settore Attività Produttive - Rag. Vincenzo Lo Iacono, ritiene di dovere dare seguito alla proposta di deliberazione inoltrata dal Consigliere Comunale Dr. Carmelo Genuardi

PROPONENDO

- a) Modificare la delibera di C.C. n° 43 del 16.05.2006 ad oggetto "Reperimento aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche" eliminando dalle 10 aree individuate ogni riferimento a tipologie merceologiche e tipo di struttura da utilizzare, fermo restando il rispetto di un certo decoro nella realizzazione di eventuali nuove strutture; facendo salve le strutture già esistenti con regolare autorizzazione rilasciata e pertanto dare atto che le aree risultano per come segue:
 - 1) C/da Curma: (posteggio ad oggi occupato da un chiosco mobile per la somministrazione di alimenti e bevande con regolare autorizzazione amministrativa);
 - 2) P/ta Manzoni (spazio retrostante cappelletta Madonna delle Grazie): posteggio ad oggi occupato da baracca, settore alimentare;
 - 3) P/ta Madonna del Rosario spazio attiguo insegna pubblicitaria;
 - 4) Via Di Vittorio slargo a valle Istituto Professionale;
 - 5) Via Aldo Moro slargo angolo Via San Paolino – (posteggio ad oggi occupato con baracca settore alimentare con regolare autorizzazione amministrativa);
 - 6) Via Mangione angolo Via Matteotti (altezza ex abbeveratoio) – (posteggio occupato da baracca, settore alimentare con regolare autorizzazione amministrativa);
 - 7) Via Matteotti slargo campo sportivo;
 - 8) Piazza De Gasperi area attigua edificio civ. I;
 - 9) Tratto iniziale viale accesso scuola elementare De Cosmi: (posteggio ad oggi occupato da un automezzo per la somministrazione di alimenti e bevande con regolare autorizzazione amministrativa);
 - 10) Reperimento area privata, porzione di area attigua supermercato MAR (oggi Carefor) via Don Sturzo: - nel rispetto della seguente condizione: "... che la disponibilità della porzione dell'area da assegnare come avanti indicata venga assicurata al Comune dai proprietari dell'area stessa con contratto di comodato d'uso gratuito come stabilito dal Codice Civile..."

- b) Tutelare gli esercizi commerciali a posto fisso già esistenti, nel senso che l'assegnazione dei posteggi stessi non potrà avvenire nelle immediate vicinanze di detti esercizi sempreché trattasi della stessa tipologia commerciale;
- c) –Rilascio autorizzazione all'installazione dei chioschi
1. Il rilascio di autorizzazione all'installazione dei chioschi avverrà previo partecipazione al concorso indetto dall'Ente con apposito bando, secondo le modalità previste in appendice.
 2. Il soggetto vincitore del concorso per la concessione di occupazione permanente di suolo pubblico destinato ad attività di chioschi provvederà, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 modificato dal D.P.R. 440/2000 recepito dall'art.36 della L.R. n.10/2000, a richiedere la relativa autorizzazione presso il SUAP il quale attiverà gli endoprocedimenti finalizzati all'ottenimento di tutti i visti, nulla osta ed approvazioni che si rendessero necessari presso gli Uffici e gli Enti terzi. Ottenute le approvazioni del caso e verificata la rispondenza del progetto presentato con le proposte fatte in sede di concorso per l'ottenimento della concessione, lo Sportello Unico emetterà il provvedimento unico di autorizzazione.
 3. Il soggetto dovrà presentare a corredo dell'istanza:
 - richiesta di concessione di occupazione permanente di suolo pubblico a seguito della sua utile collocazione in graduatoria in sede di concorso;
 - le copie del progetto per la realizzazione dei chioschi rispondenti alle caratteristiche richieste in bando.
 - le domande necessarie al reperimento dei pareri igienico-sanitari, dell'autorizzazione per l'allacciamento alla rete delle fognature, del nulla-osta da parte dell'ente proprietario della strada prospiciente, se non comunale, di ogni altra autorizzazione di Enti terzi, etc.;
 4. A garanzia dell'adempimento degli obblighi indicati nell'autorizzazione, fino alla realizzazione del manufatto ed al suo collaudo, il soggetto autorizzato dovrà presentare una polizza fidejussoria a favore del Comune sull'importo determinato dall'U.T.C. La somma garantita con la polizza sarà trattenuta dall'Amministrazione Comunale a rimborso delle spese che si dovranno sostenere per l'eventuale rimozione della struttura d'ufficio, nonché per la copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco (aree verdi,marciapiedi, pavimentazioni, etc).
 5. L'area da concedersi è inerente all'area messa a bando relativa al solo chiosco e all'eventuale area di pertinenza, se occupata permanentemente. Per area di pertinenza s'intende l'area che viene occupata a servizio del chiosco con i camminamenti ed eventuali pannelli proteggi vento, tende avvolgibili o pensiline
 6. Rimane esclusa la possibilità di occupazione temporanea di aree pubbliche adiacenti il chiosco per l'attività legata al chiosco stesso.
 7. L'esercizio delle attività di cui all'art. 1 comma 1 , del presente regolamento, è subordinato al possesso dei requisiti igienico-sanitari ed all'applicazione delle norme vigenti in materia.
 8. Nel rispetto delle zone urbanistiche omogenee ogni chiosco realizzato con strutture precarie dovrà rispettare gli ordinamenti i architettonici circostanti del luogo individuato.
 9. Nella realizzazione dell'opera è tassativamente vietato posizionare baracche, gazebo di plastica, stoffe,etc. o strutture similari anche con coperture in pannelli termo-coibent. Di converso possono essere utilizzati ferro pieno a scatolone, vetro ghise e materiali simili.

d)Somministrazione di alimenti e bevande

1. Il richiedente, oltre alle autorizzazioni in conformità a quanto stabilisce la L. n. 287/91 e successive modifiche, deve presentare apposita richiesta al SUAP per la somministrazione di alimenti e bevande e a tal fine deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla Legge n. 287/91 e s.m.i.
2. Nei chioschi è ammessa la sola somministrazione di quanto previsto alla lettera d) dell'art. 5 della L. 287/91 (esclusione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione).
3. L'attività di somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande può essere esercitata in chioschi,che abbiano i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa vigente.

4. Il titolare deve provvedere alla pulizia dell'area circostante, nella quale deve essere altresì tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerenti l'attività;
5. L'autorizzazione per l'applicazione di pannelli protetti vento, tende avvolgibili o pensiline verrà rilasciata nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e previo parere favorevole dall'ufficio tecnico comunale e dei settori interessati all'arredo urbano.
6. Per i chioschi adibiti alla somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande valgono le norme di cui all'Ordinanza Ministero della salute del 3.4.2002 e successive modifiche ed integrazioni, requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, nonché quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
7. La superficie utile netta massima dei chioschi di cui alla presente sezione dovrà essere di mq. 20.
8. E' vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco, se non preventivamente autorizzata dagli uffici preposti.
9. Per quanto non espressamente previsto dalla presente proposta si farà espresso riferimento alle norme che regolano la materia ed ai regolamenti comunali vigenti.

Casteltermini li, 12 maggio 2015.

Il Responsabile Posizione Organizzativa N.6
(Settore Attività Produttive)
Rag. Vincenzo Lo Iacono

*Si fa propria la proposta
come da relazione
tecnica esplicativa
Alpini*

Proposta per il Consiglio Comunale della deliberazione avente ad oggetto: **“Modifica delibera di Consiglio Comunale n. 43/2006 ad oggetto “Reperimento aree da destinare all’esercizio del commercio su aree pubbliche”**”

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’adozione amministrativa, ai sensi dell’articolo 49 del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000.

IL Responsabile di P.O. N. 6

Servizio attività produttive

Rag. Vincenzo Lo Iacono

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49 del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000.

L'atto non compete per

IL Responsabile P.O. N. 3

Servizi Finanziari

Rag. Teresa Spoto



COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

ESTRATTO DELIBERA DI CONSIGLIO COM UNALE
N. 43 DEL 07.08.2015

La proposta ad oggetto **“Modifica alla deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 16 maggio 2006 avente ad oggetto”Reperimento aree da destinare all’esercizio del commercio su aree pubbliche”** è stata approvata all’unanimità dei 9 Consiglieri presenti.

Assenti: 6 (Nicastro, Cannella, Giuliano, Capozza Calogero, Sciarrabone e Di Gregorio)